

Accordo aziendale ex art. 4, co. 3, della L.R. 14/2021

Il giorno 20.10.2022, presso la sede di via della Rosta n. 6/A di Udine della società F.V.G.S., il Presidente del C.d.A. della società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. e le rappresentanze delle OO.SS. firmatarie del CCNL nazionale (o da esse delegate) FIT- CISL, FILT-CGIL, CISAL Strade FVG, hanno concordato e definito i termini di un accordo per il superamento dell'architettura normativa introdotta dalla L.R. 28/2018 e la riconduzione di tutto il personale nell'ambito dell'originaria area contrattuale ANAS.

Premesso che:

- con protocollo d'intesa dd. 28.12.2007, è stata concordata l'applicazione del CCNL ANAS e dei successivi adeguamenti (... nelle more dell'istituzione del contratto unico della viabilità ...) per tutto il personale della società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A.;
- la L.R. 32/2017 – *"al fine di realizzare un sistema di gestione della viabilità regionale secondo criteri di efficienza, efficacia, contenimento della spesa e semplificazione"* - ha stabilito che *"la Regione, a decorrere dall'1 gennaio 2018, eserciti le funzioni in materia di viabilità provinciale e, in particolare, quelle di progettazione, realizzazione, manutenzione, gestione e vigilanza, trasferite alla Regione ai sensi dell'articolo 32 della legge regionale 26/2014, tramite Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A."*;
- con convenzione dd. 27.12.2017, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ha messo a disposizione della società Friuli Venezia Giulia Strade i dipendenti regionali di cui all'art. 4 della L.R. 32/2017;
- successivamente, l'articolo 5, co. 1, della L.R. 28/2018 ha introdotto – dopo il comma 2 dell'art. 68 della L.R. 23/2007 – il seguente comma 2-bis: *"Al fine di garantire un miglior efficientamento e razionalizzazione delle spese della società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. nonché per favorire una proficua mobilità del personale nell'ambito degli enti che esercitano le funzioni in materia di viabilità, a far data dall'1 gennaio 2019 al personale dirigente e non dirigente di nuova assunzione si applica il contratto collettivo regionale di lavoro del personale del comparto unico. Ai dipendenti in servizio alla data del 31 dicembre 2018, fino a nuove determinazioni, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al comma 2. Le disposizioni precedenti non si applicano al direttore generale della società"*;
- la Direzione Centrale Infrastrutture e Territorio – con nota dd. 11.01.2019 n. 1956/P – ha precisato che l'articolo 5, co. 1, della L.R. 28/2018 non poteva trovare applicazione per il personale in servizio assunto anteriormente al 01.01.2019 nei confronti del quale rimane ferma l'applicazione del CCNL ANAS;
- alcuni dipendenti – a mezzo di intimazione formulata da proprio legale di fiducia – hanno "contestato" in data 22.07.2020 l'applicazione dell'articolo 5, co. 1, della L.R. 28/2018 (ad es.: nota acquisita al prot. FVGS dd. 29.07.2020 n. 32567);
- con d.G.R. n. 192/2021, la Giunta Regionale ha deliberato che Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. *"avvii il percorso per definire una modalità di trattamento omogenea del contratto di lavoro dei propri dipendenti in un'ottica di contenimento dei costi"* e *"riordini il proprio assetto organizzativo in previsione del trasferimento delle competenze, tenendo conto anche del mutamento delle competenze nel frattempo intervenute (Sappada, mobilità ciclistica)"*;
- a seguito dell'effettuazione dell'approfondimento e della discussione di cui alla d.G.R. 192/2021, in data 02.12.2021, Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. e le OO.SS. *"hanno concordato che, in considerazione del passaggio di funzioni in materia di viabilità regionale locale agli E.D.R. a far data dal 1° gennaio 2022 come previsto dalla LR 14/2021 e – in conseguenza – del venire meno dei presupposti di quanto contenuto nella L.R. 32/2017 (...)"*, la soluzione migliore risulta (...) *"l'applicazione di un contratto unico per tutti i dipendenti di FVG Strade S.p.A., individuato nel CCNL ANAS, con l'impegno da parte della Società e da parte delle Sigle Sindacali di addivenire in tempi congrui ad una contrattazione di secondo livello per individuare eventuali modifiche degli istituti contrattuali al fine di una maggiore flessibilità che consenta di adeguare il CCNL ANAS alle esigenze specifiche di FVG Strade S.p.A. migliorandone l'efficienza"*;
- la presenza di due distinti impianti contrattuali ha generato criticità operative determinate dalla non sovrapponibilità di istituti e mansioni, oltre ad una sostanziale disparità di trattamento tra dipendenti che svolgono mansioni sovrapponibili;
- la L.R. 14/2021, riformulando l'architettura istituzionale della viabilità regionale, ha stabilito che: *"al fine di realizzare un sistema di gestione della viabilità secondo criteri di efficienza ed efficacia e secondo principi di razionalizzazione e di coerente allocazione delle funzioni in materia, (...) le funzioni in materia di viabilità"*

di competenza delle ex province e già esercitate dalla società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. ai sensi della legge regionale 22 settembre 2017, n. 32, e, in particolare, quelle di progettazione, di realizzazione, di espropriazione, di manutenzione, gestione e vigilanza, sono esercitate dagli EDR a decorrere dall'1 gennaio 2022, a eccezione delle autorizzazioni dirette a consentire la circolazione dei trasporti e dei veicoli eccezionali(..)."

- L'art. 4, co. 3, della L.R. 14/2021 ha previsto che: "(..), la società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A., sulla base delle direttive formulate dalla Regione ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (..), concorda con le parti sindacali la disciplina contrattuale da applicare al personale della società medesima in luogo di quella già prevista dal comma 2 bis dell'articolo 68 della legge regionale 20 agosto 2007, n. 23 (..)".
- l'evoluzione dello scenario istituzionale e il trasferimento della viabilità ex provinciale agli Enti di Decentramento Regionale, rendono opportuno riconsiderare l'opzione allora perseguita a favore di un'alternativa che consenta di coniugare efficienza societaria e un'uniforme applicazione contrattuale con progressivo allineamento tra le condizioni contrattuali dei dipendenti assunti ante e post 01.01.2019;
- FVG Strade e le OO.SS. firmatarie del presente accordo, valutati tutti gli aspetti contrattuali e tenuto conto dell'organizzazione societaria, sono orientate a ripristinare un'uniformità contrattuale mediante il CCNL ANAS, già adottato alla luce del protocollo d'intesa dd. 28.12.2007 per tutti i dipendenti assunti prima del 01.01.2019;
- in conformità ai principi di cui all'art. 19, co. 5, del d.lgs. 175/2016 e s.m.i. ed all'art. 4, co. 3, della L.R. 14/2021, la reintroduzione del CCNL ANAS deve essere comunque temperata mediante la variazione di alcuni istituti finalizzata al contenimento degli oneri contrattuali ed al conseguente risparmio di costi da parte dell'azienda;
- la bozza del presente accordo è stata sottoscritta dalle parti firmatarie in data 30.06.2022, alla presenza dell'Assessore Regionale Infrastrutture e Territorio che ha espresso le direttive di cui all'art. 4, co. 3, della L.R. 14/2021 e sottoscritto l'atto per condivisione dei contenuti;
- la società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. ha trasmesso lo schema d'accordo alla Regione Autonoma F.V.G. con nota dd. 21.07.2022 prot. 32743-P, per consentire lo svolgimento del potere di influenza stabilito dalla L.R. 10/2012 e dalla d.G.R. 409/2017;
- l'art. 5, co. 56, della legge regionale dd. 05.08.2022 n. 13 ha abrogato gli artt. 68 comma 2-bis della L.R. 23/07 e s.m.i. e 5, co. 1, della L.R. 28/18, a far data dall'entrata in vigore della disciplina contrattuale di cui all'art. 4, co. 3, della L.R. 14/2021;
- la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, con delibera di generalità n. 1406/2022, ha reso noto l'estratto del processo verbale della seduta della Giunta dd. 23.09.2022 in cui si è preso atto dei contenuti del pre-accordo dd. 30.06.2022;
- la Direzione Centrale Infrastrutture e Territorio, con nota acquisita al protocollo dd. 14.10.2022 prot. 46866-P, ha trasmesso la delibera di generalità n. 1406/2022 ed espresso il proprio parere positivo alla formalizzazione dell'accordo trasmesso con nota dd. 21.07.2022;

le parti condividono quanto segue

Le premesse formano parte integrante del presente accordo.

È confermata l'applicazione del CCNL ANAS e dei successivi adeguamenti per tutto il personale della società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. assunto anteriormente alla data del 01.01.2019.

La società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. e le OO.SS. firmatarie sottoscrivono il presente accordo con i seguenti contenuti:

1. Al personale che sarà assunto dalla società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. successivamente alla data di efficacia dell'accordo troverà applicazione il CCNL ANAS con le calmierazioni che seguono:
 - le indennità di rischio e di maneggio valori disposte contrattualmente dall'art 108 del CCNL ANAS non sono corrisposte per i primi due anni di servizio e sono dimezzate per il terzo anno di servizio;
 - l'erogazione del premio di produzione disposto contrattualmente dall'art 111 del CCNL ANAS non è corrisposta per i primi due anni di servizio ed è dimezzata per il terzo anno di servizio;

- nei confronti del personale appartenente all'area quadri, l'erogazione dell'indennità di funzione disposta contrattualmente dall'art. 105 del CCNL ANAS non è corrisposta per i primi due anni di servizio ed è dimezzata per il terzo anno di servizio;
 - per i primi 4 anni di servizio, i permessi retribuiti per gravi e documentati motivi possono essere concessi "fino ad un massimo di 10 giorni all'anno", riducendo i giorni (12) concedibili ai sensi dell'art. 42 – sezione "permessi retribuiti" – punto 2.
2. Il personale inquadrato con il C.C.L.R. C.U. ed assunto dalla società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. nel periodo dal 01.01.2019 alla data di efficacia dell'accordo ha facoltà di aderire al CCNL ANAS con le calmierazioni previste al punto sub. 1 che precede. La società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. - congiuntamente ai lavoratori interessati ed in conformità all'indirizzo del socio relativo al contenimento dei costi ed all'ottimizzazione delle risorse disponibili - formalizzerà gli accordi individuali ai sensi dell'art. 410 c.p.c. oppure, in sede sindacale, ai sensi dell'art. 411, co. 3, c.p.c., definendo anche l'inquadramento contrattuale, ai sensi del CCNL ANAS, in considerazione della figura professionale ricercata nell'avviso di selezione pubblicato e delle mansioni effettivamente svolte dal dipendente. È fatta salva l'anzianità maturata ai fini di quanto stabilito dal punto sub. 1 che precede. Gli interessati in tale fase hanno facoltà di chiedere l'assistenza dell'organizzazione sindacale di appartenenza.

I firmatari del presente accordo attestano di essere legittimati a sottoscrivere il presente atto.

Letto, condiviso e sottoscritto,

Per Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A.

Raffaele Fantelli

Per le OO.SS.

FILT-CGIL Saša Čulev

FIT-CISL Marina Milocco

CISAL STRADE FVG Mauro Metelli

(CISAL SNALA giusta delega dd 23/10/2017)

VERIFICA DOCUMENTO

DATI DOCUMENTO INFORMATICO	
Data di verifica	24/10/2022
Nome	ACCORDO AZIENDALE EX ART 4- CO 3- LR 14-21 - FIRMATO.PDF
Impronta	37EF811989E74FA617EBB11CE76409C0088EDE29E3C4C684FF166702EA747574
Dimensione (Byte)	2,972,002

REGISTRAZIONE DI PROTOCOLLO	
Estremi prot.	GEN-GEN-2022-48492-P
Verso	Partenza
Data registrazione	24/10/2022